

**CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
DETERMINATO
(LAVORATORE RESIDENTE IN ITALIA)**

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Khartoum codice fiscale **97871890584**, di seguito denominato committente, nella persona del Titolare della Sede Sig. **Vincenzo Racalbutto**,

e
il lavoratore dott.ssa **Linda Pescini** nata a _____ residente a _____ Via _____
, codice fiscale _____, di seguito denominato
lavoratore,

PREMESSO

- la Legge n. 125 dell'11 agosto 2014, "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo";
- il Decreto del 22 luglio 2015 n. 113, "Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo»";
- l'Accordo di delega n. T03-173-EUTF Békou -2018-Santé III, del valore di 3.700.000,00 euro, sottoscritto in data 14 dicembre 2018 tra il L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e l'Unione Europea per la realizzazione del Programma finanziato dai Fondi Fiduciari Békou "Renforcement de capacités des équipes-cadre de région et district sanitaire" (da ora RECaRD);
- che il committente ha ravvisato, nell'ambito del progetto indicato, la necessità di avvalersi della collaborazione di una unità di personale con mansione di *Coordinatrice Tecnica di Programma* come da Termini di Riferimento all'Art. I.
- che il lavoratore, selezionato a seguito di procedura comparativa, è risultato in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di detti compiti;
- che a partire dal 1 luglio 2019, ai sensi dell'Art 7 comma 5 bis del D. Lgs. 165/2001, e' fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di Collaborazione coordinata e continuativa;
- che, ai sensi del Capo VI art. 28 della legge 11.08.2014 n.125 e del Regolamento di esecuzione della su citata legge approvato con Decreto MAECI n. 113 del 22.07.2015 ed in particolare il Capo III, art. 11, comma 1 c) recante le disposizioni in materia di personale

- e la facoltà delle sedi all'estero di stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- che, nel rispetto dei principi della programmazione e dell'economicità e dell'efficienza delle procedure il committente ritiene, dunque, opportuno contribuire alla realizzazione del Programma di Cooperazione Delegata T03-173 RECaRD utilizzando la suddetta forma contrattuale;
 - che il Programma ha sufficiente capienza sulla relativa linea di Budget (Annex III dell'Accordo di Delega T03-173);
 - che Linda Pescini ha espresso la propria disponibilità ad accettare il lavoro offerto con Lettera del 16.04.2019;
 - che le parti, con il presente accordo, intendono disciplinare i termini del predetto rapporto di lavoro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE :

ART. I
(MANSIONI CONTRATTUALI)

Il lavoratore è adibito ai servizi di *Coordinatrice Tecnica di Programma* secondo i seguenti Termini di Riferimento:

- a. Garantire la gestione complessiva tecnica ed amministrativa del programma.
- b. Collaborare con il Ministero della Salute per garantire il pieno allineamento dell'iniziativa alle politiche, strategie e piani sanitari nazionali
- c. Collaborare con le parti interessate a livello centrale e locale, i partner, le agenzie multilaterali internazionali e le ONG, CSO e CBO.
- d. Mantenere i rapporti con la delegazione UE in RCA
- e. Garantire il coordinamento e la sinergia con tutte le altre iniziative umanitarie e di sviluppo attuate dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e fornire competenze per un impatto e risultati ottimali
- f. Coordinare le componenti del programma relative al rafforzamento delle capacità istituzionali



2



- g. Elaborare e attuare il piano operativo generale conformemente all'allegato I "Descrizione dell'azione e descrizione dei compiti delegati", in coordinamento con gli uffici dell'AICS e con il sostegno della PMU.
- h. Aiutare l'AICS a preparare i termini di riferimento per la selezione di esperti locali a breve e lungo termine e partecipare alla loro selezione se necessario
- i. Gestire il budget del programma
- j. Coordinare la formulazione tecnica di gare d'appalto e inviti a presentare proposte per contratti di sovvenzione, servizi, lavori e forniture congiuntamente e in coordinamento con il responsabile (legale) per gli acquisti e l'amministrazione, sotto la supervisione e la collaborazione di AICS.
- k. Monitorare gli aspetti tecnici e finanziari degli appalti aggiudicati
- l. Garantire la preparazione e la presentazione tempestiva di tutte le relazioni tecniche e finanziarie su richiesta dell'UE e dell'AICS
- m. Partecipare alle missioni tecniche e di valutazione esterne, incluso l'audit, e organizzare / presentare tutta la documentazione richiesta
- n. Promuovere attività di comunicazione e informazione in linea con le linee guida dell'UE e dell'AICS, comprese cerimonie, seminari ed eventi relativi al programma
- o. Contribuire all'aggiornamento del piano di comunicazione e visibilità in coordinamento con gli uffici di AICS Bangui e AICS Khartoum
- p. Eseguire qualsiasi altra attività che potrebbe essere richiesta per la corretta attuazione del programma

ART. II

(DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO);

1. Il presente contratto viene stipulato a tempo determinato a decorrere dalla sottoscrizione e fino al 31 luglio 2020.
2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'Amministrazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e il lavoratore alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.

ART. III

(PERIODO DI PROVA);

Il lavoratore. sarà sottoposto ad un periodo di prova di 90 (novanta) giorni dalla data dell'assunzione, durante il quale dovrà dimostrare la sua abilità nel portare a termine le

 3


mansioni affidategli. Il periodo di prova sarà considerato completato e superato a meno di una comunicazione scritta da parte del committente che informi l'interessata in merito all'avvenuta conclusione del contratto.

ART. IV (TRATTAMENTO ECONOMICO)

1. Al lavoratore è corrisposta una retribuzione globale onnicomprensiva di € 108.000,00 (Euro centoottomila /00).
2. Su detta retribuzione saranno applicate le ritenute alla fonte da parte dell' Erario Italiano.
3. La retribuzione globale, da corrisondersi in rate mensili posticipate, è comprensiva della tredicesima mensilità e della indennità di liquidazione, che sono state calcolate nella retribuzione stessa.
4. L'assegno per il nucleo familiare è regolato dall'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito, con modifiche, dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, fatta salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole al lavoratore.
5. Il lavoratore ha diritto, per l'intera durata contrattuale, al rimborso, nella misura del 100%, di n. 1 (uno) biglietto aereo A/R - da luogo di residenza a Bangui e viceversa - in classe economica, fino ad un massimo di € 1.000,00, dietro presentazione di adeguata documentazione, per lui e per i suoi familiari a carico. Si pattuisce che la maturazione del diritto al rimborso e' n. 8 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
6. Nel caso in cui il contratto venga interrotto per volontà del committente durante il periodo di prova, il lavoratore ha diritto al rimborso del biglietto da Bangui al luogo di residenza.

ART. V (ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI)

Il lavoratore fruisce di assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.).

I contributi dovuti dal committente e dal lavoratore sono determinati a norma della legislazione vigente e commisurati alla retribuzione imponibile del lavoratore.

Il rapporto di lavoro è risolto in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali

ART. VI
(ASSISTENZA SANITARIA)

Le parti danno atto che la normativa locale locale statuisce in modo manifestamente insufficiente riguardo alle forme di assistenza sanitaria obbligatoria . Il committente provvederà a stipulare una polizza assicurativa sanitaria. nei limiti di assistenza garantiti in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale.

ART. VII
(ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI)

Il Lavoratore fruisce di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste dalla legislazione italiana ed è iscritto presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I . N . A . I . L .) . I contributi dovuti sono a totale carico del committente.

Il rapporto di lavoro è risolto ai sensi del successivo articolo in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.

ART. VIII
(TRASFERTE)

1. Per eventuali trasferte è previsto il solo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno purché documentate.
2. Il rimborso non può eccedere quello corrisposto per viaggi di servizio agli impiegati a contratto a legge locale della sede diplomatico-consolare ai sensi dell'art. 158 bis del D.P.R. n. 18/1967.
3. Non è prevista alcuna indennità giornaliera.

ART. IX
(FERIE)

1. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, di 28 giorni lavorativi (comprensivi delle 2 giornate di cui all'art. 1, punto a) della legge 23.12.1977, n. 937) su base annua.
2. Il lavoratore ha diritto, altresì, alle giornate di riposo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 937/77, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro, da fruirsi esclusivamente nel corso dell'anno solare cui si riferiscono.

3. Il lavoratore ha diritto allo stesso numero di giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della sede.
4. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, il lavoratore potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
5. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori a quelle previste dal calendario della sede, il lavoratore potrà usufruirne dietro corrispondente riduzione dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
6. Il lavoratore non può rinunciare alle ferie.

ART. X
(ASSENZE PER MALATTIA)

1. In difetto di legislazione locale più favorevole, in caso di malattia il lavoratore può assentarsi, dal lavoro, su base annua fino a 60 giorni, di cui i primi 45 interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.
2. Superato tale periodo, il committente può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, salva l'applicazione della legge locale, se più favorevole.
3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al lavoratore può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.

ART. XI
(ASTENSIONE DAL SERVIZIO PER GRAVIDANZA E PUERPERIO)

Il trattamento giuridico - economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento sarà quello stabilito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 salva la normativa locale se più favorevole.

ART. XII
(ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO)

1. Il lavoratore è tenuto a rispettare un orario di lavoro fino ad un massimo di 40 ore settimanali (incluse le pause per il pranzo), ripartite su cinque giorni lavorativi.
2. Per particolari esigenze di servizio, il committente può chiedere al lavoratore di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo recupero.
3. Non è previsto il pagamento delle prestazioni straordinarie.

ART. XIII

(DOVERI DEL LAVORATORE)

1. Il lavoratore, nell'espletamento dei propri compiti, ha l'obbligo di fedeltà; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio; di conformarsi, nei rapporti di lavoro, al principio di una assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, ai più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro; di rispettare le leggi e gli usi locali anche in materia di permessi di soggiorno e di permessi di lavoro; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.
2. Sono estesi, in quanto compatibili, al rapporto di lavoro di cui al presente contratto, gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013.
3. In particolare il dipendente:
 - non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione;
 - non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, regali o altre utilita';
 - non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attivita' inerenti all'ufficio di appartenenza.
 - nel rispetto del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni (escluso partiti politici e sindacati), a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio.
 - il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:



- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
- Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
- Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
- Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

ART. XIV **(SANZIONI DISCIPLINARI)**

1. Al lavoratore puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:

- a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
- b) condotta non conforme a principi di correttezza;
- c) insufficiente rendimento;
- d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

2. Può essere altresì inflitta la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di:

recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;

- a) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;
- b) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero;
- c) svolgimento di attività lavorative in violazione del divieto di cui all'art. XII del presente contratto;
- d) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
- e) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.

3. Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. XIV del presente contratto.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. Al lavoratore è concesso un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni.

ART. XV (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

1. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del lavoratore con un preavviso di trenta giorni, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del committente.

2. Da parte del committente il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:

- a) per incapacità professionale;
- b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. XIII del presente contratto o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;
- c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;

- d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- f) per riduzione di personale o per chiusura della unità tecnica locale;
- g) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
- h) in caso di violazione del codice di comportamento di cui all'art. XII n. 2 e 3 del presente contratto .

3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, il committente è tenuto ad un preavviso minimo di trenta giorni. In luogo del preavviso l'ufficio può disporre, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

4. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte dell'impiegato, il committente provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.

5. Non è dovuto alcun preavviso nel caso di:

commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;

alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;

accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;

commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l'assunzione, ivi compresa la scadenza del permesso di soggiorno e/o di lavoro.



**ART. XVI
(LIMITI D'ETA')**

1. Salvo che la legge locale non preveda un limite inferiore, il contratto ha inderogabilmente termine il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età.


**ART. XVII
(LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE)**

1. Salvo quanto diversamente regolato dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.
2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possono insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro di Roma.

~~Khartoum~~ 31.07.2019

Il lavoratore

Linda Pescini



Il Titolare della Sede

AICS Khartoum

Vincenzo Racalbutto

